



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



“Eolie, patrimonio dell’umanità”

www.comunelipari.gov.it

sindaco@pec.comunelipari.it

ORDINANZA SINDACALE n. 50 del 30.03.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del D. Lgs. 267/2000. Ulteriori Misure Urgenti per l’attuazione dei DPCM 8 – 9 - 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn. 5 - 6 e 7 del marzo 2020, e del d.l. n. 19/2020 per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

IL SINDACO

A parziale modifica ed integrazione di tutte le proprie precedenti Ordinanze relative all’emergenza Epidemiologica da COVID-19:

Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Richiamato il DPCM del 22 Marzo 2020 con il quale sono state ulteriormente limitate le attività all’interno del territorio al fine di contenere il contagio del COVID 19;

Vista la nota prot. 4721 del 23 Marzo 2020 dell’Amministrazione Comunale;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 19 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Marzo 2020;

Visto il d. l. n. 19/2020;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

ORDINA

Per quanto sopra evidenziato, al fine di garantire la pubblica incolumità:

- Che siano massimamente attenzionate dalle Forze dell'Ordine, al fine dell'esercizio delle conseguenti azioni di denuncia qualora risultanti non veritiere, tutte le dichiarazioni di coloro che sbarcano nelle isole del Comune di Lipari ed il cui spostamento è determinato dalla "assoluta urgenza";
- Che tutti coloro che sbarcano nell'isola di Lipari ed il cui spostamento sia determinato dalla "assoluta urgenza" vengano indirizzati presso la struttura residenziale La Giara, con sede in Lipari, Via Comm. Bartolo Zagami, fornita di zona cottura, in modo da garantire in totale isolamento, il prescritto periodo di quarantena, al termine del quale sarà effettuato il tampone verificativo;
- Che tutti questi soggetti viaggino in aree separate ed isolate dei mezzi di trasporto di linea;
- Che tutti questi soggetti, all'arrivo, vengano prelevati dalla Polizia Municipale e scortati sino alla struttura residenziale di cui sopra al fine di assicurare che non entrino in contatto con nessuno;

DA ATTO

che tale misura di isolamento vale per tutti i cittadini eoliani di tutte le isole del Comune di Lipari che, spostatisi per motivazioni di assoluta urgenza, verranno tutti indirizzati nella struttura residenziale di cui sopra

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, e alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 5, 6, 7 del marzo 2020;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lipari.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

DISPONE

La notifica della presente:

alle Forze di Polizia presenti sull'isola;

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;

- S.E. Prefetto di Messina;

- Sig. Questore di Messina;

- Comandante Provinciale dei Carabinieri;

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- Comandante dei VV.FF. di Messina;

- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;

L'invio alle società di navigazione per il rispetto e la diffusione del presente dispositivo.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenute tutte le Forze di Polizia.

E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Marco Giorgianni